Rassegna Stampa

CNPI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

9 maggio 2017

DDL CONCORRENZA
DDL Concorrenza e società di ingegneria: Pesanti critiche della Rete Professioni Tecniche
www.lavoripubblici.it del 9/05/2017

Società di ingegneria nel mercato privato, RPT: 'Governo sordo'
www.edilportale.com del 9/05/2017

CORRETTIVO APPALTI
I progettisti incassano i parametri obbligatori e guardano all'«equo compenso»
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 9/05/2017

COSTRUZIONI
Norme tecniche di costruzione, le osservazioni dei produttori al testo inviato all'esame di Bruxelles
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 9/05/2017

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Nuova Via, le Regioni chiedono regime transitorio e cancellazione dei termini perentori
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 9/05/2017

ABUSI EDILIZI
Il Consiglio di Stato classifica le violazioni: ecco l'identikit delle irregolarità
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 9/05/2017

MANOVRA CORRETTIVA
Stretta Ace, acconto a sorpresa
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 9/05/2017

DICHIARAZIONE
La precompilata tramite app
Italia Oggi pag. 24 del 9/05/2017

SCUOLA/LAVORO
La formazione tecnica per il lavoro dei giovani
La Sicilia pag. 33 del 9/05/2017

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

DDL Concorrenza e società di ingegneria: Pesanti critiche della Rete Professioni Tecniche

09/05/2017

Dopo l'approvazione da parte del Senato della **legge annuale per il mercato e la concorrenza**, la **Rete delle professioni tecniche** ritiene che si sia trattato di una forzatura, con una richiesta frettolosa e immotivata del voto di fiducia ed abbia impedito al Parlamento di porre in essere i necessari aggiustamenti al provvedimento. **Pesanti critiche sull'articolo 55 del provvedimento** che reca una disposizione di interpretazione autentica attraverso la quale **il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria**. Per la Rete delle professioni tecniche si tratta di **un vero e proprio condono che con un vero e proprio colpo di spugna, sana migliaia di contratti illegittimi sottoscritti dal 1997 ad oggi** in violazione delle leggi esistenti.

La Rete Professioni Tecniche afferma di non essersi mai dichiarata contraria all'ingresso delle società di ingegneria nel mercato dei lavori privati, riconoscendone l'utilità a fronte di una normativa che non favorisce la costituzione di società tra professionisti. Tuttavia, ha sempre chiesto **eguali condizioni di partenza per i soggetti che operano nello stesso mercato**, per impedire che si creino delle posizioni dominanti, per tutelare la dignità della professione, il lavoro di centinaia di migliaia di liberi professionisti, e soprattutto per salvaguardare i diritti di milioni di semplici cittadini committenti.

"*Non abbiamo chiesto né riserve di mercato, né privilegi di corporazione* - afferma la RPT - *ma semplicemente un intervento migliorativo, possibilmente in accordo con chi asserisce di rappresentare, certo in piccola minoranza, le società di ingegneria, finalizzato a rendere la norma più confacente al mercato in cui andrà applicata, e davvero utile ad una libera, ampia e benefica concorrenza*".

Ricordiamo che con il citato articolo 55 sarà consentito di affermare la **validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le società di ingegneria ed i privati**, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Inoltre, è previsto che le medesime società siano tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. La disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

edilportale
il motore di ricerca dell'edilizia

PROFESSIONE

Società di ingegneria nel mercato privato, RPT: 'Governo sordo'

di Paola Mammarella

Rete delle Professioni Tecniche: 'favorevoli all'ingresso delle società, ma senza creare posizioni dominanti e effetti devastanti'

09/05/2017

09/05/2017 – La legittimità dei contratti sottoscritti, a partire dal 1997, dalle società di ingegneria con i privati non piace alla Rete delle professioni Tecniche (RPT), che in una nota ha espresso le sue perplessità sulla "misura pericolosa" contenuta nel **disegno di legge "Concorrenza"**. RPT non si è detta contraria all'ingresso delle società di ingegneria nel mercato privato, ma a condizione che non si creino squilibri. A non convincere è, in particolare, il modo con cui il Senato ha approvato il disegno di legge, "con la richiesta frettolosa e immotivata del voto di fiducia, una forzatura che ha impedito al Parlamento di porre in essere i necessari aggiustamenti al provvedimento", ma anche l'atteggiamento del Governo dopo una prima dichiarazione di disponibilità verso i liberi professionisti.

RPT: ok società di ingegneria nel mercato privato, ma a condizioni diverse

"La Rete Professioni Tecniche - si legge in una nota diramata nei giorni scorsi - non si è mai dichiarata contraria all'ingresso delle società di ingegneria nel mercato dei lavori privati, riconoscendone l'utilità a fronte di una normativa che non favorisce la costituzione di società tra professionisti. Tuttavia – continua - ha sempre chiesto eguali condizioni di partenza per i soggetti che operano nello stesso mercato, per impedire che si creino delle posizioni dominanti, per tutelare la dignità della professione, il lavoro di centinaia di migliaia di liberi professionisti, e soprattutto per salvaguardare i diritti di milioni di semplici cittadini committenti".

"Non abbiamo chiesto né riserve di mercato, né privilegi di corporazione – afferma la RPT - ma semplicemente un intervento migliorativo, possibilmente in accordo con chi asserisce di rappresentare, certo in piccola minoranza, le società di ingegneria, finalizzato a rendere la norma più confacente al mercato in cui andrà applicata, e davvero utile ad una libera, ampia e benefica concorrenza".

Quello che a RPT non piace è il metodo e la mancanza di un confronto sulle norme, che il Parlamento avrebbe potuto migliorare. "Dopo mesi di pantano al Senato – lamenta RPT nella nota - centinaia di soggetti ascoltati e numerosi articoli bisognosi di modifiche migliorative, si è deciso di porre la questione di fiducia, blindando un testo decisamente controverso, contro le indicazioni degli stessi relatori".

Il comma 149 del maxiemendamento approvato, riguardante la possibilità per le società di ingegneria di operare nel mercato dei lavori privati – si legge - **chiude indecentemente** un lungo dibattito giurisprudenziale condonando, con un vero e proprio colpo di spugna, migliaia di contratti illegittimi sottoscritti dal 1997 ad oggi in violazione delle leggi esistenti".

RPT: delusi dal Governo

La Rete delle professioni Tecniche, spiega la nota, aveva sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico le perplessità sulla norma e la disponibilità a contribuire al suo miglioramento. "Sul punto, scrive RPT, abbiamo raccolto un generale consenso dello stesso Ministro e ci duole constatare che in questo caso il Governo e la maggioranza non riescono a dare seguito alle buone intenzioni dichiarate, ponendosi dichiaratamente contro i liberi professionisti e spingendo verso l'approvazione una norma che avrebbe **effetti devastanti**, in grado di accentrare in pochi anni, e senza alcun controllo, la totalità dei servizi di

progettazione nelle mani di soggetti impersonali ed orientati esclusivamente al profitto, come possono essere, ad esempio, gli istituti di credito”.

I liberi professionisti tecnici – conclude la Rete - non accetteranno di essere trasformati in dipendenti da un articolo di legge scritto male, e puntano a preservare il fondamentale ruolo di mediazione sociale che l’opera intellettuale ha assunto nel corso dei decenni, supplendo molto spesso alle mancanze della pubblica amministrazione. Siamo fiduciosi, e ci auguriamo che nel prossimo passaggio alla Camera dei Deputati si provveda a porre rimedio ad una stortura legislativa che darebbe prova immediata delle sue nefaste conseguenze, creando un mercato confuso ed ostile alla committenza”.

Oice: nessuno parli di condono

Le dichiarazioni della Rete delle Professioni Tecniche arrivano subito dopo il commento dell'Oice sull'**approvazione del maxiemendamento**. L’Associazione delle società di ingegneria aderente a Confindustria ha avvisato "che nessuno si permetta anche solo di accennare ad un fantomatico condono a favore delle nostre società perché la disposizione approvata è soltanto una interpretazione autentica di una vicenda risolta da vent'anni".

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Stampa Chiudi

09 Mag 2017

Appalti/2.I progettisti incassano i parametri obbligatori e guardano all'«equo compenso»

G.La.

Gli importi a base delle gare di progettazione saranno sempre determinati attraverso le tabelle del ministero delle Giustizia. Il decreto correttivo del codice appalti lancia una vera e propria bomba nel mercato di architetti, ingegneri e società di ingegneria. Stop a tutte le pratiche diventate tristemente abituali in questi ultimi anni, quando in moltissimi casi le Pa prendevano a riferimento le norme più diverse o, nei casi peggiori, non si preoccupavano nemmeno di indicare le modalità di calcolo dei compensi, rendendo impossibile ogni verifica.

Ora sarà obbligatorio passare dal decreto del ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. Chi non lo fa presta il fianco al rischio di impugnativa. Un salto in avanti che non riguarda solo il settore pubblico ma ha un altro effetto molto rilevante: tutte le componenti del mercato guardano, infatti, già alla possibile definizione di un equo compenso anche nei lavori privati. Con un ritorno a una versione molto ammorbidita delle vecchie tariffe.

L'obiettivo è ambizioso: chiedere all'esecutivo di tornare a regolare la materia, riprendendo il tema dei minimi tariffari. Dopo il correttivo, però, non sembra più un risultato fuori portata. L'intervento del codice appalti riguarda l'articolo 24 comma 8. Qui si parla delle tabelle, regolate da un decreto del ministero della Giustizia, che definiscono i corrispettivi attraverso i quali ogni prestazioni o attività legata alla progettazione va retribuita nell'ambito del mercato pubblico. Materialmente, queste tabelle sono contenute nel Dm 17 giugno 2016. Finora, però, utilizzarle non era obbligatorio: «I predetti corrispettivi - spiegava l'articolo 24 - possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento».

Molti, Anac in testa, interpretavano questa formulazione come un obbligo, ma la realtà del mercato finora aveva detto qualcosa di diverso: le Pa potevano tranquillamente fare di testa propria. Adesso cambia tutto, grazie a una modifica chirurgica.

I corrispettivi, da oggi in poi, «sono utilizzati» dalle stazioni appaltanti, con o senza adeguata motivazione. Non è, però, l'unica modifica rilevante per il mercato della progettazione. Anche un'altra correzione interviene per blindare i professionisti sul fronte dei compensi.

«Le stazioni appaltanti - dice sempre il correttivo - non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». In questo modo si cerca di depotenziare un'altra pratica frequente: far sopportare al progettista il rischio del finanziamento dell'opera.

Semplificazione importante anche sui concorsi. L'articolo 152 del codice, nella prima versione, prevedeva che tutti i partecipanti ad un concorso avrebbero dovuto presentare il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica: vista la complessità di questo livello di progettazione, il

concorso sarebbe diventata di fatto impraticabile perché troppo oneroso. Ora si cambia: sarà sufficiente il semplice documento di fattibilità delle alternative progettuali per partecipare. Sarà poi il solo vincitore ad avere l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Da citare, infine, le correzioni sull'appalto integrato. Sono il punto di caduta di un lungo braccio di ferro e, alla fine, secondo il giudizio dei diversi consigli nazionali delle professioni tecniche, non vanno a rivedere il principio di fondo della centralità del progetto. Si potrà, quindi, mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Anche se resta la norma che fa salvi tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso. Ci saranno dodici mesi entro i quali le Pa potranno fare le gare con la formula dell'appalto integrato. In questo caso, sarà importante vigilare per evitare ogni abuso.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

09 Mag 2017

Norme tecniche di costruzione, le osservazioni dei produttori al testo inviato all'esame di Bruxelles

Giuseppe Latour

Problemi su almeno tre questioni: laterizi, prefabbricati in calcestruzzo e indagini geologiche. Che potenzialmente potrebbero penalizzare la libera circolazione di alcune tipologie di prodotti. Ieri si è ufficialmente chiusa a Bruxelles la fase di consultazione sulle Norme tecniche per le costruzioni. L'aggiornamento delle Ntc 2008 ha incassato diverse osservazioni sulle quali, adesso, dovrà pronunciarsi proprio la Commissione europea, chiedendo eventualmente all'Italia qualche correzione al testo licenziato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal ministero delle Infrastrutture.

I primi rilievi sono arrivati da Andil, l'associazione italiana dei produttori di laterizi, in un documento che riporta la firma del suo presidente Luigi Di Carlantonio. E riguardano la questione dei giunti orizzontali sottili. «Nonostante siano ben identificati i sistemi di muratura rettificata con elementi ad incastro, l'uso dei giunti orizzontali sottili risulta incomprensibilmente penalizzato in zone a più alta sismicità». Questo rischia di penalizzare alcune tipologie di prodotti. Inoltre, viene riservata «scarsa attenzione» agli elementi costruttivi non strutturali «come le tamponature», trascurando il loro contributo sia in termini di rigidezza che di resistenza. «Inoltre – dicono ancora dall'associazione -, esplicitando diverse modalità per le due tipologie di elemento non strutturale "costruito" o "assemblato" in cantiere, si crea confusione per le rispettive definizioni e perturbazione del mercato a favore di soluzioni costruttive, senza una reale giustificazione».

Accanto a questo, c'è il capitolo dei prefabbricati in calcestruzzo, sollevato da due note di Assobeton. In quella firmata dal presidente, Giorgio Ferrarini si legge che «la nuova versione delle Ntc si discosta dai contenuti degli Eurocodici ed è, pertanto, in contrasto con la Raccomandazione 2003/887/EC dell'Unione Europea relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione». In particolare, nel capitolo sulla progettazione delle strutture prefabbricate in calcestruzzo in zona sismica, «si riscontra un'impostazione generale differente rispetto alla vecchia norma (NTC 2008) ed all'Eurocodice 8 (EN 1998-1, dedicato alla progettazione sismica delle strutture) con l'introduzione di solo alcune prescrizioni tratte dall'Eurocodice 8, ma inserite in un contesto totalmente diverso da quello per il quale vennero redatte, con conseguenze sul livello di sicurezza strutturale dell'opera risultante». Ne potrebbero derivare problemi per la libera circolazione di merci e servizi.

C'è, infine, la questione delle indagini geologiche, sollevata da una nota firmata dal presidente del Cng, Francesco Peduto. La questione, in linea generale, è l'esclusione della componente geologica dal processo di costruzione dei progetti di opere che interagiscono con il suolo e il sottosuolo. Il lavoro fatto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo la nota, ha finito

per vanificare l'approccio multidisciplinare al progetto e ha fallito in quella che è la finalità primaria della norma tecnica: la sicurezza delle opere e del territorio. In altre parole, l'aggiornamento delle Ntc penalizza le indagini geologiche, come il Cng va ripetendo da diversi mesi. C'è, allora, necessità di apportare dei correttivi «che garantiscano un approccio integrato, multidisciplinare e interculturale alle problematiche connesse alla sicurezza geologica e geofisica delle costruzioni, che siano in grado di superare logiche corporative e settoriali, per conseguire il comune obiettivo di garantire opere sicure e resilienti al paese».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

09 Mag 2017

Nuova Via, le Regioni chiedono regime transitorio e cancellazione dei termini perentori

G.La.

Introduzione di un regime transitorio. Maggiore tutela per la Via regionale. Ritorno alle analisi effettuate sui definitivi, con stop al progetto di fattibilità. Ed eliminazione dei termini perentori. Sono alcune delle osservazioni più importanti inserite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel parere appena licenziato sullo schema di decreto in materia di valutazione di impatto ambientale. In attesa del parere delle commissioni parlamentari, anche dai governatori arriva un lungo elenco di richieste. Il testo, prima del passaggio definitivo in Consiglio dei ministri, dovrà allora essere pesantemente emendato.
Anche se – specifica il parere – «lo schema di decreto contiene aspetti positivi correlati, in particolare, all'intendimento di attuare alcuni principi che caratterizzano la direttiva».

Quindi, anche se il giudizio provvisorio è di una sostanziale bocciatura, «tale giudizio potrebbe essere superato qualora fossero accolti gli emendamenti inderogabili illustrati nel presente documento». Allora, il ministero dell'Ambiente dovrà allineare il suo lavoro di limatura (già in corso) a una lista di nove richieste.

La prima richiesta inserita nel parere è la «esplicita previsione di un regime transitorio finalizzato a consentire il differimento nel tempo dell'attuazione da parte delle Regioni e province autonome». Quindi, alle amministrazioni regionali andrà concesso un periodo di tempo per adeguarsi alle nuove direttive. Poi, «si chiede lo stralcio dell'allegato II-bis; è necessario un approfondimento ulteriore con il ministero dell'Ambiente al fine di individuare nel dettaglio il corretto riparto delle competenze».

Il terzo punto riguarda la partecipazione nei procedimenti: andrebbe prevista nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità una maggiore partecipazione dei soggetti interessati all'autorizzazione. Ancora, bisogna salvaguardare le «prerogative di specialità delle regioni e delle province autonome» e mantenere «specificità e attuali termini per l'espressione del parere regionale in sede di Via statale». Al sesto punto, poi, c'è la richiesta di eliminare la Via postuma.

Importante è il settimo punto, che batte su uno dei tasti più dolenti di tutta la riforma. Le Regioni chiedono il mantenimento «di un livello progettuale definitivo per le procedure di Via regionali, nonché di elementi progettuali certi e sufficientemente approfonditi per la procedura di verifica». In altre parole, bisognerebbe abbandonare le richieste basate sul semplice progetto di fattibilità. Ancora, è necessaria l'eliminazione «della perentorietà dei termini procedimentali e il mantenimento dell'attuale assetto delle procedure di VIA per le Regioni». Si tratta di un passaggio molto delicato, perché è tra gli elementi caratterizzanti del decreto del ministero. Infine, bisogna mantenere «termini e modalità per la presentazione delle integrazioni nei procedimenti di Via».

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

09 Mag 2017

Abusi edilizi/1. Il Consiglio di Stato classifica le violazioni: ecco l'identikit delle irregolarità

Carmen Chierchia e Guido Inzaghi

Dalle piccole difformità rispetto alle autorizzazioni edilizie alle costruzioni interamente irregolari. Il ventaglio di interventi e opere abusive è molto ampio e il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) collega ad ogni tipologia un'articolata disciplina sanzionatoria. Nella pratica, però, l'individuazione dell'esatto tipo di abuso è tutt'altro che facile e il contrasto tra la valutazione comunale e quella del proprietario/responsabile arriva nelle aule giudiziarie. Il risultato è che spesso è il giudice amministrativo che interpreta i casi concreti.

Con la sentenza del 30 marzo 2017 n. 1484, il Consiglio di Stato, partendo dal caso dell'apertura di un lucernaio al posto di due aperture minori (che i giudici hanno considerato come un abuso sostanziale) ha definito una griglia di valutazioni interpretative per qualificare le tipologie delle difformità tra il costruito e l'autorizzato.
L'abuso edilizio è la difformità tra ciò che viene costruito e quanto è autorizzato (o autorizzabile). A seconda della gravità di questa differenza, si rinvengono le seguenti figure:
abuso totale, quando la costruzione avviene in assenza di qualsiasi titolo abilitativo;
abuso sostanziale, se il manufatto è completamente diverso - per caratteristiche costruttive o destinazione d'uso - rispetto a quanto oggetto di permesso e se vi sono variazioni essenziali;
abusi minori, ossia gli interventi realizzati con modalità diverse da quelle previste e autorizzate ma che incidono su elementi particolari e non essenziali.
Molte sono le disposizioni del Testo unico che disciplinano la materia in questione (articoli da 31 a 44), in cui la caratterizzazione degli abusi viene affidata a concetti di portata generale.

Abusi totali
Rientrano nella nozione di abuso totale sia le ipotesi di costruzioni realizzate in assenza di titolo sia quelle completamente diverse rispetto al permesso.
La costruzione in assenza di permesso di costruire si realizza quando il titolo non esiste "oggettivamente" (non è stato mai richiesto o rilasciato) ma anche quando un questo esista ma risulti privo di efficacia, sia in origine (ad esempio, permesso rilasciato da un settore comunale non competente) sia a seguito di un provvedimento di autotutela del Comune o una pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo.
La totale difformità dal permesso di costruire si verifica in caso di realizzazione di manufatti completamente diversi per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso, e per l'esecuzione di volumi oltre i limiti indicati nel progetto e autonomamente utilizzabili.

Abusi sostanziali
Gli abusi sostanziali sono quelli che si verificano in presenza delle cosiddette "variazioni

essenziali" e determinano una sostanziale differenza quali-quantitativa con il progetto autorizzato.
I criteri per la definizione delle variazioni essenziali sono indicati dall'articolo 32 del Testo unico dell'edilizia (si veda lo schema a fianco) e concernono il mutamento di destinazione d'uso con variazione degli standards, aumento della cubatura o della superficie, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto e la violazione della normativa edilizia antisismica.
Le Regioni possono stabilire puntualmente i casi che determinano variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dal legislatore nazionale.
Come si vede, le caratteristiche distintive tra "assenza di permesso", "totale difformità" e "variazioni essenziali" sono - nei fatti - notevoli, ma ad esse il legislatore attribuisce la stessa disciplina sanzionatoria (amministrativa): le costruzioni realizzate in assenza di permesso o con variazioni essenziali devono essere demolite, essendo necessaria la riduzione in pristino del manufatto abusivo.

Abusi minori

Si verifica abuso minore in caso di "difformità parziale", ossia quando gli interventi costruttivi, pur se autorizzati, sono realizzati con modalità diverse che incidono solo su elementi particolari e non essenziali della costruzione.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza del 1° giugno 2016, n. 2325) la parziale difformità occorre quando vengono in rilievo gli stessi lavori edilizi autorizzati dal titolo ma eseguiti unicamente in parziale difformità da esso, con la conseguenza che non è quindi possibile identificare una parziale difformità quando si tratta di opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente (ossia opere non previste dal titolo originario ma in ampliamento a quanto ivi autorizzato).
In questo senso, sono da qualificare come difformità parziale le opere che non comportano una snaturazione, per conformazione o struttura, dell'opera autorizzata, ma solo accorgimenti tecnici necessari ad evitare inconvenienti di comune esperienza. È il caso dell'innalzamento del solaio: quando questa attività occorre solo nella misura tesa a facilitare lo scorrimento delle acque meteoriche, secondo la giurisprudenza si tratta di difformità parziale (Consiglio di Stato, sentenza del 10 luglio 2013, n. 3676); viceversa l'incremento di cubatura di una porzione di sottotetto con contestuale mutamento di destinazione d'uso costituisce senza dubbio un abuso totale.

Difformità non rilevanti

Infine, nella scala gerarchica delle difformità, vi è un'ultima ipotesi: le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedono per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali non rientrano tra le ipotesi di difformità parziali. Si tratta di scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 09 MAGGIO 2017

Manovra correttiva. L'anticipo 2017 ricalcolato in base alla disciplina che è stata varata con il Dl 50 può premiare alcune società

Stretta Ace, acconto a sorpresa

Vantaggi per chi nel 2011 ha distribuito riserve superiori agli incrementi patrimoniali

Effetti imprevisti sull'**acconto Ires 2017** dalla stretta **Ace** della manovrina di primavera. Per le società che, nell'esercizio 2011, hanno distribuito **riserve** per importi superiori agli incrementi patrimoniali dello stesso anno, si riduce l'importo da versare a seguito del ricalcolo richiesto dall'articolo 7 del Dl 50/2017. Per tutti i contribuenti, la rideterminazione dell'acconto, da effettuare senza il supporto dei software dichiarativi, porta con sé un **elevato rischio di errore** e andrebbe opportunamente eliminata in sede di conversione del decreto.

Ace quinquennale

L'ennesima modifica all'Ace introdotta dal Dl 50/2017, che segue di pochi mesi la stretta prevista dalla legge di Bilancio 2017 e l'impatto dei nuovi principi contabili Oic 2016 (che ancora attende il Dm di attuazione che era previsto per il 30 aprile), comporta la sostituzione di un calcolo incrementale riferito a una data fissa (31 dicembre 2010) con un conteggio su base quinquennale (31 dicembre del quinto esercizio precedente). La novità, in vigore dal periodo di imposta 2017, tende in generale a penalizzare chi ha realizzato incrementi patrimoniali in anni più lontani, mentre premia le società con patrimonializzazioni più recenti e chi mantiene nel tempo elevate politiche di capitalizzazione.

Il Dl 50/2017, rispolverando una vecchia, cattiva abitudine del legislatore, impone ai contribuenti Ires di rideterminare l'acconto 2017 (da versare a giugno e a novembre) come se le nuove norme fossero già in vigore nel 2016. Occorrerà, con notevole sforzo interpretativo e di calcolo, far slittare indietro di un anno il periodo quinquennale ora previsto dalla norma e determinare virtualmente la base Ace 2016 di conseguenza.

Fuori il 2011

Se la modifica normativa fosse stata introdotta un anno fa, l'Ace del 2016 (dichiarazione Redditi 2017) si sarebbe calcolata escludendo incrementi (utile 2010 a riserva e conferimenti in denaro) e decrementi (rimborsi di capitale e distribuzioni di riserve) eseguiti nel 2011. Inoltre, la sterilizzazione per titoli non partecipativi (introdotta dalla legge 232/2016) si sarebbe riferita al saldo esistente, non già al 31 dicembre 2010, ma al 31 dicembre 2011. Analogo ricalcolo (su questo punto la norma è carente e andrebbe integrata) dovrebbe operarsi con riferimento alle sterilizzazioni antielusive (ad esempio incremento di crediti finanziari a società del gruppo).

Questa complessa serie di operazioni dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore, apportare maggior gettito Ires "per cassa" già nel corrente anno. Nel simulare il ricalcolo dell'acconto, diverse imprese si sono però accorte che – sorprendentemente - l'Ires da versare scende rispetto a quella storica. La situazione riguarda in particolare le società che nel 2011 hanno realizzato decrementi patrimoniali (per rimborso ai soci) superiori agli incrementi, con un saldo negativo che erode gli incrementi degli esercizi successivi. Stessa conseguenza si ha per chi al 31 dicembre 2011 ha un saldo di titoli da considerare per la sterilizzazione superiore a quello del 2010.

Acconti al ribasso

In questi casi, l'uscita del 2011 dal conteggio fa dunque aumentare e non diminuire la base Ace, e riduce l'imposta virtuale 2016, comportando un minor versamento nell'acconto di giugno e novembre. La norma, infatti, prevede semplicemente l'obbligo di calcolare l'acconto considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole, senza limitare questa previsione ai casi in cui sorge un maggior versamento. Anche a fronte di questa anomalia, sarebbe opportuno che l'impatto della norma sugli acconti 2017 venisse eliminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Gaiani

Diritto & Fisco

Orlandi (Entrate) apre alla proposta di modificare il 730 anche con lo smartphone

La precompilata tramite app

Tecnologia da potenziare. Patent box in salita per le Pmi

di Michele Damiani

Il 730 precompilato con la app dell'Agenzia delle entrate. Il modello 730 della dichiarazione potrà a breve essere compilato sullo smartphone. La risposta sulla fattibilità del progetto proposto domenica dal segretario del Pd Matteo Renzi, arriva da Rossella Orlandi direttore dell'Agenzia delle entrate. La struttura dell'Agenzia è già tecnicamente pronta a recepire il suggerimento. Sempre sul fronte del fisco telematico dopo il 730 per i redditi delle persone fisiche, sempre più definita la dichiarazione Iva precompilata, un modello cioè maggiormante integrato con le comunicazioni . Sono queste alcune linee sulle disposizioni future illustrate dal numero uno dell'Agenzia delle entrate a margine del convegno «le leve fiscali per lo sviluppo delle imprese: l'esempio del patent box», organizzato ieri a Milano da Indicam, l'istituto per la lotta alla contraffazione di Centromarca. All'incontro era presente anche il viceministro dell'economia Luigi Casero. Per la Orlandi «passare la dichiarazione al nostro sistema da una app non è un problema purché sia garantita. Il problema è creare il processo e il prodotto. Bisogna fare in modo che sia una dichiarazione attendibile e che funzioni. L'obiettivo è rendere la dichiarazione il più possibile precompilata ed estenderla a tutti i modelli disponibili. Questo richiede uno sviluppo tecnologico e una corretta acquisizione dei dati». Durante il convegno sul patent box (agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da beni immateriali come opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, modelli ecc.). La Orlandi ha confermato che lo smaltimento delle istanze procede e che sono stati chiusi 15 accordi con grandi imprese più alcuni altri con piccole realtà. Proprio sulle piccole medie imprese servivano (e serviranno) gli aggiustamenti di maggior portata per rendere l'istituto veramente efficace. Sul tema è intervenuto Giuliano Donatiello, capo dell'ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate. Secondo Donatiello «il vero tallone d'Achille è relativo alle piccole medie imprese. La definizione del reddito agevolabile non può dipendere da una serie di accordi con le singole aziende. L'agenzia può e deve fornire le linee guida ma la definizione è di competenza di consulenti dedicati. Il problema più grosso per le Pmi è riferibile alle analisi di comparabilità per la determinazione del reddito dei beni immateriali, in quanto non avendo economie di scala porlo in essere comporterebbe uno sforzo finanziario ed organizzativo enorme per piccole realtà. Una soluzione ,in questo caso, potrebbe essere quella di estendere il metodo usato con le grandi imprese, cioè usufruire delle analisi effettuate con le organizzazioni più strutturate e applicarle alle Pmi, in modo da trovare dei benchmark adatti a tutte le dimensioni imprenditoriali». Una bozza di soluzione è stata proposta anche dal viceministro Casero: «anche se l'agevolazione era pensata maggiormente per imprese di grandi dimensioni, resta il fatto che il sistema debba essere semplificato per le Pmi. Una soluzione potrebbe essere quella di inserire dei cluster statistici, una specie di studi di settore, cioè un intervento di analisi degli indicatori fiscali di uno specifico tipo di azienda che possa semplificare la situazione. Per fortuna, in parlamento esiste una visione abbastanza unanime e positiva su questo argomento perciò possiamo e dobbiamo fare in modo che questi strumenti funzionino al meglio». Il viceministro ha concluso il suo intervento, e il convegno stesso, ricordando i numeri record della lotta all'evasione. Secondo Casero, il trend è in continuo miglioramento anche grazie alle disposizioni in materia di pagamento spontaneo che, secondo il ministro, «comportano una riduzione del tax gap».

Rossella Orlandi

Split payment 1/ In due anni tax gap Iva ridotto di 3,5 mld

Tra il 2015 e il 2016 lo split payment ha portato un aumento della compliance, con una riduzione del tax gap Iva di circa 3,5 miliardi di euro complessivi. Anche se nei primi tre mesi del 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti tira il fiato, con un gettito inferiore del 5,4% rispetto al trimestre iniziale dell'anno scorso. A poche settimane dall'ampliamento soggettivo e oggettivo dello split payment, operato dal dl n. 50/2017, l'Agenzia delle entrate fornisce un approfondimento inedito sull'impatto dello strumento anti-evasione. Nel nuovo numero di «Argomenti di discussione», la pubblicazione scientifica dell'amministrazione finanziaria, viene infatti svolta un'analisi sulla correlazione tra l'istituto dello split e l'andamento della compliance, utilizzando le informazioni presenti nelle diverse banche dati, tra le quali spesometro, fatture elettroniche e F24.

In particolare, lo studio esamina lo scenario di cosa sarebbe avvenuto alle entrate Iva se lo split payment (previsto dalla legge n. 190/2014) non fosse mai stato introdotto. Per evidenziare se la norma abbia effettivamente raggiunto il suo scopo, il working paper verifica che i versamenti (effettuati dalle p.a.) siano stati superiori alla minore Iva versata dai fornitori, al netto delle somme richieste a rimborso o compensate da questi ultimi.

Il report spiega che la minore Iva pagata dai contribuenti, nel biennio 2015-2016, ammonta a poco più di 7 miliardi di euro. Un valore inferiore del 33% rispetto ai 10,6 miliardi di euro versati dalle pubbliche amministrazioni all'erario. «Le stime mostrano che nel 2015 si è verificata una riduzione del gap Iva di circa 2,5 miliardi di euro», afferma l'Agenzia, «ai quali si è aggiunto un ulteriore miliardo recuperato nel 2016».

Dati che sembrano corroborare la decisione del governo di estendere ulteriormente il meccanismo con la manovra correttiva dei conti pubblici. Nel primo trimestre 2017, tuttavia, il gettito Iva relativo ha registrato la prima frenata dalla sua introduzione. Con 2.351 miliardi di euro affluiti nelle casse dello stato, infatti, la scissione dei pagamenti fa segnare un calo di 133 milioni di euro sull'omologo periodo del 2016 (-5,4%). A evidenziarlo è la nota tecnica di accompagnamento al bollettino delle entrate tributarie, diffuse dal Dipartimento delle finanze venerdì scorso (si veda *ItaliaOggi* del 6 maggio 2017).

Valerio Stroppa

Split payment 2/ Arriva la deroga fino al 30 giugno 2020

Split payment dell'Iva fino al 30 giugno 2020. Questa la nuova scadenza per l'applicazione del meccanismo speciale della «scissione dei pagamenti» previsto dall'art. 17-ter del dpr 633/72, fissata dal Consiglio dell'Ue. Il «via libera» ufficiale da Bruxelles è arrivato con la pubblicazione, nella *G.U.U.E.* serie L 118 del 6 maggio scorso, della decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017. Non si tratta della proroga della precedente decisione (n. 1401 del 2015), con la quale l'Italia è stata autorizzata a prevedere, in deroga alla direttiva 2006/112/CE, lo split payment sulle forniture a determinati soggetti pubblici fino al 31 dicembre 2017. Secondo quanto previsto dal dl n. 50/2017, infatti, a decorrere dal 1° luglio prossimo il perimetro di applicazione del meccanismo speciale sarà allargato all'intera area della pubblica amministrazione, come definita dall'Istat ai fini del bilancio consolidato, alle società da essa controllate e alle società quotate in borsa nell'indice Ftse. La nuova decisione del Consiglio dispone quindi in senso conforme, ridefinendo con decorrenza dal 1° luglio 2017 l'area soggettiva e fissando il nuovo limite temporale alla data del 30 giugno 2020. Di conseguenza, la precedente decisione del 2015 è abrogata con effetto dal 1° luglio prossimo. Quello che rimane fermo è il carattere temporaneo della misura speciale. In proposito, nelle premesse della decisione del Consiglio si legge che i nuovi adempimenti a carico dei contribuenti introdotti dall'Italia, in particolare l'obbligo della fatturazione elettronica delle forniture agli enti pubblici e, dal 1° gennaio 2017, le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, consentono all'amministrazione finanziaria la verifica incrociata delle operazioni e il controllo dei versamenti Iva. Pertanto, una volta che questo sistema andrà a regime, il meccanismo speciale di applicazione dell'Iva non dovrebbe essere più necessario. L'Italia quindi «ha assicurato che non chiederà il rinnovo della deroga» (analoga assicurazione, invero, era prevista nella precedente decisione del 2015). In attesa del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni del dl n. 50/2017, si deve ricordare che, salvo modifiche in sede di conversione in legge, dal 1° luglio soggiaceranno al meccanismo speciale dello split payment anche le prestazioni professionali sottoposte a ritenuta Irpef, escluse dalla precedente versione della norma.

Franco Ricca

LA SICILIA

Quotidiano

Data 09-05-2017
Pagina 33
Foglio 1

ITI CANNIZZARO

La formazione tecnica per il lavoro dei giovani

La formazione tecnica non solo non è un percorso di studi di serie B, come vecchi luoghi comuni continuano a far credere, ma, esattamente al contrario, rappresenta oggi la soluzione più concreta per i giovani che hanno bisogno di una preparazione scolastica che li avvicini quanto più possibile al mondo del lavoro. Arrivandoci, possibilmente, con competenze già acquisite, con esperienze fatte alternando lo studio nelle aule e nei laboratori, con stage nelle imprese. Con questa premessa la dirigente Giuseppina Montella dell'Iti Cannizzaro ha introdotto l'incontro, che ha visto la partecipazione di molti qualificati relatori, di docenti del Cannizzaro e di altri istituti e degli studenti delle classi quinte.

Per affrontare ed approfondire il ruolo sempre più strategico degli studi tecnici nel nostro Paese, e in particolare nel nostro territorio, che rappresenta sempre una delle aree più svantaggiate e in crisi in Italia, con tassi di disoccupazione record e poche opportunità di lavoro, sono intervenuti Emilio Grasso, dirigente dell'ambito territoriale di Catania, Silvio Ontario, vicepresidente Confindustria di Catania, Santi Cascone, presidente Ordine degli Ingegneri di Catania, Massimo Oliveri, presidente del corso di laurea Ingegneria industriale dell'Università di Catania, Nicolò Vitale, presidente Ordine dei periti industriali di Catania, e Riccardo Maggiore, presidente Ordine dei Chimici di Catania.

I relatori hanno affermato il ruolo della formazione tecnica, per il grande valore che riveste per un possibile inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Nei vari interventi è stato condiviso questo principio, ed è stata sostenuta la necessità di informare correttamente e sensibilizzare adeguatamente le famiglie degli studenti che spesso, soprattutto al Sud, prediligono la formazione liceale a quella tecnica. In realtà, è stato ricordato anche dati alla mano, la formazione tecnica, oltre ad offrire ai giovani immediate possibilità di lavoro, permette loro un più naturale prosieguo degli studi nelle Facoltà scientifiche e tecnologiche. E, per di più, la formazione tecnica offre ai giovani più intraprendenti e motivati la prospettiva dell'auto-imprenditorialità che oggi risulta particolarmente utile per creare lavoro, piuttosto che cercarlo.

MARIO CASTRO

Corri Catania: festa di solidarietà

"Corre" anche il rettore Basile

Codice abbonamento: 065005